



La didattica speleologica nel Veneto

PAOLO GASPARETTO¹

¹ Gruppo Naturalistico Montelliano e Commissione didattica della Federazione Speleologica Veneta

Abstract

Speleological education in the region of Veneto has been developed following guidelines determined by the Veneto Speleological Federation since its constitutive act. With the help of funding provided by the Regional Law No. 54/80, it has become increasingly more important, reaching a considerable number of users. The amount of total expenditure, projections, and accompaniments of schools and various other organizations has reached a level that was unimaginable until a few decades ago, which has been developed for different reasons along diversified educational lines using non-trivial technological approaches (e.g. documentary productions in 3D developed by the FSV photographic commission). A great impetus was given to this activity, as well as from the determination of individuals and caving groups, by the conception and construction of many permanent facilities such as bio-speleological laboratories, a museum and equipped caves. This work, which has been prepared from the texts of the ppt. presentation, is a summary of why, how, when and how much has been done, and how much still has to be done in order to develop this topic that is of primary importance to caving as a whole.

Keywords

Speleology, Education, Communication, Veneto, Laboratories, Museums

Riassunto

La didattica speleologica in Veneto si è sviluppata seguendo le linee guida determinate dalla Federazione Speleologica Veneta fin dal suo atto costitutivo. Con il concorso dei finanziamenti determinati dalla Legge Regionale n. 54/80 si è evoluta in forma sempre più importante raggiungendo un numero di utenti considerevole. Il numero delle uscite totali, proiezioni, accompagnamenti di scuole e di varie altre organizzazioni ha raggiunto quote impensabili solo fino a qualche decennio fa sviluppandosi con diverse motivazioni in linee didattiche diversificate che presuppongono anche approcci tecnologici non banali (esempio la produzione documentaristica in 3D sviluppata dalla commissione fotografica FSV). Un grande impulso a questa attività, oltre che dalla determinazione dei singoli e dei gruppi speleologici, è stato dato dall'ideazione e costruzione di numerose strutture fisse quali i laboratori di biospeleologia, il museo, le grotte attrezzate.

Questo scritto elaborato dai testi e dalla traccia della presentazione in Ppt è un sunto del perché, come, quando e quanto è stato fatto e quanto dovrà essere fatto per sviluppare sempre più un argomento di primaria importanza per la Speleologia nel suo insieme.

Parole Chiave

Speleologia, Didattica, Comunicazione, Veneto, Laboratori, Musei



Motivazioni

- Condividere i propri interessi con le nuove generazioni
- Far crescere l'interesse per la speleologia e le scienze della Terra
- Dare avvio ad un circuito virtuoso tra scuola, corsi e mostre tanto da avvicinare le nuove generazioni alle nostre attività.

Storia e statistiche

La didattica speleologica in Veneto è nata con l'aggregazione dei gruppi speleo nella Federazione Speleologica Veneta.

È entrata a far parte nella ripartizione delle attività a punteggio della FSV.

Attraverso FSV riceve dei finanziamenti. Nel corso degli anni si sono sviluppate delle strutture adatte che accompagnano scuole o altri gruppi organizzati in grotta od in aree carsiche.

Strutture didattiche Federative

- Museo di Speleologia di Oliero (attualmente sito in Oliero ma con progetto di diffusione nel territorio veneto il più ampiamente possibile mantenendo l'unità giuridica)
- Museo dell'Acqua di Asiago
- Laboratorio di Villa Papadopoli a Vittorio Veneto
- Laboratorio della Genziana in Cansiglio
- Laboratorio Didattico di Biospeleologia "A. Saccardo" di Nervesa della Battaglia.
- Laboratorio Biospeleologico di Verona
- Laboratorio Biospeleologico di Ponte Subiolo.

Strutture nel territorio

- Grotta di Monte Capriolo – Turistica
- Bo' de Pavei, Montello – Attrezzata
- Bus de le Fratte, Montello.

Progetti e strutture mobili

- Proiezioni didattiche 3D (Commissione fotografica FSV)
- Progetto Anaconda grotta artificiale (Geo Cai Bassano).

La didattica speleologica in difficoltà

Guide professionali in aperto contrasto alle nostre attività

Le guide naturalistiche professionali sono già entrate in aperto scontro inviando delle denunce – querele verso gruppi od associazioni per le loro attività didattiche.

Questa attività di contrasto è finalizzata ad interrompere una attività no-profit in quanto tale attività toglie capacità economica alle guide professionali.

La legge quadro sul turismo viene usata per giustificare una attività professionale che non è stata in alcun modo testata.

Le Guide Naturalistiche, quindi, sono legittimate ad accompagnare in grotta e fare didattica non avendo nessuna professionalità specifica attinente all'ambiente ipogeo.

Solo alcuni rari esempi di tali guide ha un percorso personale all'interno di gruppi speleo tale da giustificare per preparazione l'attività che vogliono intraprendere.

Attività didattica nel Veneto




Fig. 1. Dati FSV. Numero totale delle attività didattiche per anno, 27 anni di attività didattica dei gruppi federati, 14.076 visite guidate – lezioni ecc., 169.000 persone accompagnate (stima)

Lo scopo non è quello di accrescere la cultura generale e specifica attraverso la didattica ma bensì di fare una attività che porti un certo tornaconto economico.

Valore economico che in una società moderna è assolutamente irrisorio confrontato con il valore culturale e didattico della nostra attività No-Profit.

Di seguito propongo degli estratti dalla legislazione attualmente in vigore relativamente alle attività di promozione speleologica in Veneto (di cui la didattica speleologica è il motore principale) e alle attività turistiche intraprese da figure professionali non legate al mondo speleologico. Le norme afferenti alla legge quadro n. 33/2002 devono essere interpretate come norme diffuse in tutto il territorio italiano, ad esclusione delle Regioni Autonome, in quanto le leggi quadro regionali sono direttamente emanate sulla traccia della legge nazionale.

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 54 (BUR n. 31/1980), Interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto

Art. 2 – Attività promozionale

Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gli studi sulla speleologia nel Veneto, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Speleologica regionale, predispone annualmente un programma per l'attuazione di ricerche e studi, congressi, convegni e attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi a favore di gruppi speleologici aventi sede nel Veneto e di altre istituzioni competenti sia per l'attuazione delle iniziative previste dal comma precedente, sia per lo svolgimento delle seguenti attività:




Fig. 2. Attività didattica per gruppi (esempio sui più attivi), indicato l'inizio delle attività di strutture determinanti fino al 2006




Fig. 3. Il 50% delle attività svolte dal 30% dei gruppi speleologici veneti fino all'anno 2010. Le utilissime attività con strutture mobili (Anaconda Geo Cai) hanno una vita decisamente più corta delle strutture fisse (laboratori, musei, grotte attrezzate) che mantengono un numero di attività annue omogeneo. Mentre le tipiche attività personali afferiscono a gaussiane che corrispondono alla longevità dello speleo didatta. Obiettivo della FSV è creare il maggior numero di strutture fisse nel territorio. Il Museo di Speleologia e Carsismo potrà essere strutturato in numerosi siti con lo stesso linguaggio e la stessa didattica verso il pubblico e con minime variazioni attinenti alle peculiarità del luogo ospitante.



- a) organizzazione del soccorso speleologico;
- b) organizzazione di un gruppo regionale di ispettori – guide speleologiche volontarie, da attuarsi mediante appositi corsi con esami, curati a livello regionale da tutti i Gruppi Speleologici Veneti in collaborazione con la Società Speleologica Italiana e il Club Alpino Italiano;
- c) ogni altra manifestazione e iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso tecnico e scientifico e la sicurezza delle attività speleologiche. L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio regionale.

Regolamento regionale 28 agosto 1981, n. 1 (BUR n. 38/1981), Re. Attuat. Lr 54/80, Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 maggio 1980, n. 4 “Interventi per lo sviluppo e la ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico”

Art. 12

Per le attività di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 2 della legge viene riconosciuta la figura dell'ispettore guida speleologica volontaria con funzioni di controllo sulle attività scientifiche, sportive e ricreazioni e la cui formazione viene curata nell'ambito regionale per mezzo di appositi corsi con esame organizzati da gruppi speleologici veneti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge, in collaborazione con la Società Speleologica italiana e il Club Alpino Italiano. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione e su proposta della commissione speleologica regionale, la sessione di esami ed il relativo programma. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone la nomina della commissione esaminatrice designandone a tale scopo i membri fra i componenti della commissione speleologica regionale con l'eventuale integrazione di membri esterni esperti nel settore. ... omissis.

Le istituzioni competenti citate nel primo comma del presente articolo provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale l'elenco aggiornato degli ispettori guida per la speleologia operanti nella regione per la sua conservazione e divulgazione e cura della Giunta regionale stessa. ... omissis

Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001), “Riforma della legislazione nazionale del turismo”

Capo II – Imprese e professioni turistiche

Art. 7 – Imprese turistiche e attività professionali

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusi-

vamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002), Testo Unico delle Leggi regionali in materia di turismo

**Capo IV – Disposizioni sulle professioni turistiche
Sezione I – Individuazione e definizione delle figure professionali**

Art. 82 – Figure professionali

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

4. È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-am-

bientale, la Giunta regionale individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale.

Art. 88 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca la licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 90 – Inapplicabilità

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all'articolo 82 a favore dei loro alunni.
3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

Decreto legge 31 gennaio 2007, 7/2007 (GU n. 26 del 1-2-2007), Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Capo II – Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

Art. 10 – Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.

Come superare i limiti di legge

Intenzione della Commissione Didattica della Federazione Speleologica Veneta è intervenire per slegare le attività didattiche e promozionali in campo speleologico dalla legislazione relativa alle varie normative che regolamentano le attività turistiche con interventi specifici quali:

- Modificare la legge 33/2002 attraverso la Commissione Speleologica Regionale
- Inserire nell'articolo 90 (inapplicabilità) la possibilità di effettuare attività didattica anche a non iscritti
- Modificare e rendere operativo il regolamento alla LR. N. 54/1980
- Istituire il circuito delle Guide Speleologiche afferenti alla commissione didattica della FSV.



Strategie a livello nazionale e locale

Il collegamento con le realtà regionali e nazionali è di primaria importanza per l'interscambio di esperienze e di materiali divulgativi, per fare ciò è necessario creare un network che contempi un continuo interscambio di informazioni:

- Una rete di informazioni per scambiare le proprie esperienze
- Interscambio tra organizzazioni locali
- Commissioni Didattiche legate alle organizzazioni regionali
- In rete con la Commissione Nazionale SSI.

L'arte di comunicare

È Divulgare con efficacia. La comunicazione di ogni singolo operatore didattico è di vitale importanza: non si nasce comunicatori ma lo si diventa applicandosi a questa attività con passione. Ricordo che apparteniamo ad organizzazioni di volontari no-profit e quindi dovremmo ricercare la massima uniformità nel linguaggio verso gli utenti qualsiasi essi siano (scuole di diverso grado, organizzazioni scoutistiche, ecc.).

È bene ricordare schematicamente alcuni principi che aiutano l'operatore nella gestione delle visite guidate, conferenze ecc.:

- 1° principio: Noi comunichiamo sempre
- 2° principio: Noi comunichiamo ciò che l'altro ha capito
- 3° principio: Quando comunichiamo siamo sempre responsabili del risultato che otteniamo
- 4° principio: Noi influiamo sempre sugli altri
- 5° principio: Basta poco per influire positivamente o negativamente fin dal primo contatto.

Innanzitutto la preparazione

La paura di parlare in pubblico si supera con la preparazione.

La determinazione dell'obiettivo: vogliamo informarli, convincerli, divertirli?

Conoscere il pubblico: che cosa può stimolarlo ed interessarlo? Cosa gradiscono o non gradiscono:

- Individuare il filo conduttore
- Scegliere i punti di forza.

A cosa fare attenzione

- Utilizzate termini di uso comune – Un uomo che parla il linguaggio dei suoi ascoltatori
- Siate concreti – Scegliete parole che abbiano un significato concreto e specifico
- Siate chiari – La chiarezza non è un mezzo di espressione, ma un fine da raggiungere
- Sorridete – Il sorriso è l'unica cosa che tutti posseggono, impiegato al momento giusto è utile in qualsiasi situazione
- Fate delle domande – Esse richiedono azione da parte dell'ascoltatore e mantengono il gruppo attivo
- Controllate il gruppo – Lo sguardo è il mezzo di comunicazione più eloquente, esso crea e tiene desta l'attenzione
- Silenzi e pause – Un momento di silenzio attira sempre l'attenzione, anche le pause riconquistano i distratti
- Drammatizzate – Il passare da una "spiegazione" ad una "recitazione" rende più immediata la comprensione e più piacevole l'ascolto
- Il tempo – È buona regola non parlare a lungo, per quanto coinvolgenti possiamo essere, la gente finisce per annoiarsi.

Obiettivi a breve scadenza

- Rendere operativa la Commissione Didattica Veneta
- Attuare il regolamento nel cui ambito si muove la Commissione
- Guide speleologiche – Attuare il nostro network in maniera istituzionale
- Modificare ed integrare le leggi regionali che ci impediscono di operare liberamente.

I compiti della commissione didattica

La commissione didattica è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri appartenenti ai Gruppi federati ed eletti dall'Assemblea dei Delegati.

Sono di competenza della Commissione didattica le attività e le materie inerenti la didattica rivolta ai soci dei gruppi federati, a terzi esterni e tutto ciò che si riferisce agli ispettori-guide speleologiche di cui all'art. 12 del Regolamento della legge regionale 54/80.

Attività che svolgerà in sintonia e sinergia con le altre Commissioni della FSV:

- 1) La Commissione didattica ha il compito di favorire l'attività didattica dei gruppi federati e di promuovere progetti comuni dei gruppi stessi.
- 2) La Commissione didattica ha il compito di raccogliere proposte, idee sulle tematiche di sua competenza e di segnalarle all'Assemblea eventualmente dando il suo parere se da sviluppare a livello federativo.
- 3) La Commissione didattica ha il compito di favorire i contatti fra i gruppi ed altri enti e/o gruppi extraregionali allo scopo di accrescere le attività didattiche svolte nel Veneto.
- 4) La Commissione didattica ha il compito di esaminare progetti inerenti le tematiche di sua competenza per conto e su richiesta dell'Assemblea dei Delegati.
- 5) La Commissione didattica ha il compito di redigere il regolamento degli ispettori-guide speleologiche.
- 6) La Commissione didattica ha il compito di promuovere e coordinare corsi per ispettori-guide speleologiche come previsto dalla L.R. nr. 54/80 e relativo Regolamento.
- 7) La Commissione didattica ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco degli ispettori-guide speleologiche dei propri gruppi federati.
- 8) La Commissione didattica ha il compito di relazionare all'Assemblea circa l'attività in corso nel Veneto e presentare alla stessa un promemoria delle riunioni effettuate.

Far evolvere la didattica è un nostro dovere per il rispetto del nostro futuro e del futuro della Speleologia Italiana.